

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci	- Presidente -	Sent. n. 57/2026
Vittorio Pazienza		CC - 14/01/2026
Stefano Corbetta		R.G.N. 33974/2025
Emanuela Gai	- Relatore -	
Giovanni Giorgianni		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letti i motivi nuovi depositati dall'imputato personalmente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Catanzaro ha respinto l'appello cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che ha respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con quella degli arresti domiciliari, ex art. 89 d.P.R. 309 del 1990, presso la comunità Centro calabrese di solidarietà.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La difesa lamenta il vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il Tribunale di Catanzaro, il quale avrebbe omissso di prendere in considerazione il rinnovato e



personalizzato programma socioriabilitativo del Ser.D Catanzaro, in data 3 aprile 2025, posto a base della rinnovata richiesta di sostituzione della misura carceraria, e di verificarne l'idoneità di questo programma a determinare la sopravvenuta adeguatezza della cautela domiciliare dell'imputato in comunità.

La pericolosità del [REDACTED] che escluderebbe l'invocata sostituzione della misura cautelare carceraria in quella degli arresti domiciliari, ai sensi di cui all'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sarebbe infatti stata illogicamente argomentata, non considerando il *novum* costituito dalla adeguatezza del programma terapeutico predisposto nell'interesse dell'imputato per ritenere in ragione del controllo continuo e della cura riabilitativa, l'adeguatezza della misura invocata.

In secondo luogo, avrebbe escluso, quale segno di ravvedimento per fondare il giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari presso la comunità, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la definizione del processo di appello ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'imputato personalmente ha depositato motivi nuovi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

La fattispecie in esame trova la sua disciplina nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2, il quale prevede che: "Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dall'art. 116, comma 2, lett. d), attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura ..." .

La disciplina più favorevole prevista dal DPR 309/1990, art. 89, comma 2, che consente la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il tossicodipendente che intenda sottoporsi a un programma di recupero, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non trova applicazione quando si procede per uno dei delitti previsti dalla L. 354/1975, art. 4-bis, tra cui il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.

In tali ipotesi, il giudice deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen., compresa la



presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, con conseguente esclusione della possibilità di sostituzione della misura cautelare.

Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis della legge n 26 luglio 1975, n. 354, deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (Sez. 5, n. 33863 del 30/06/2021, Caminiti, Rv. 281703 - 01).

5. L'ordinanza impugnata, dopo aver evidenziato come il reato ex art. 74, del D.P.R. del 1990, n. 309, oggetto di contestazione nel procedimento principale che ha dato origine alla vicenda cautelare in questa sede rilevante e per la quale l'imputato ha concordato in appello, ex art. 599 *bis* cod.proc.pen., la pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione, è fattispecie che risulta essere ricompresa nell'art. 4-bis o.p., argomenta come la pur relativa presunzione operante ai sensi dell'art. 275 cod.proc.pen. non era superata attesa la pericolosità sociale dell'imputato per avere diretto e organizzato un sodalizio dedito al traffico di cocaina e marijuana operante nei territori di [REDACTED] e limitrofi, in posizione verticistica, dotato di contatti esteri per il reperimento dello stupefacente. da cui ha tratto la persistente operatività della presunzione di legge non contraddetta da deduzioni difensive.

La persistente pericolosità sociale dell'imputato e l'operatività della presunzione ex art. 275 cod.proc.pen., non superata dalle allegazioni difensive, in ragione della posizione dell'imputato all'interno dell'associazione dedita al narcotraffico con rapporti con l'estero, in quanto fondata su un ragionamento non manifestamente illogico, è insindacabile in questa sede, né è superata da deduzione contrarie non potendosi dar rilievo, quale indice rilevante, alla circostanza che, nel regime di arresti domiciliari presso la comunità, l'imputato sarebbe costantemente controllato, essendo tale dato imposto dalla misura attenuata, né all'avvio di percorsi di recupero .

Priva di qualsivoglia gravidanza risulta inoltre essere la circostanza della riduzione della pena intercorsa in sede d'appello, conseguendo la stessa, come già ricordato dal Tribunale, all'applicazione dell'istituto del concordato ex art. 599-*bis* cod.proc.pen., quale strumento deflattivo del contenzioso, determinante una riduzione della pena in considerazione di ragioni che esulano dall'eventuale ravvedimento dell'imputato, come più volte prospettato dalla difesa, ma che



ineriscono all'accordo, intercorso tra le parti, ed avente ad oggetto l'accoglimento dei motivi di appello con eventuale rinuncia ad altri motivi.

L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi peraltro inammissibili perché proposti personalmente dalla parte.

Consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14/01/2026

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Luca Ramacci

